



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA REGIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI ANNO 2022 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE E DI RACCOLTA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che all’art. 11, comma 1 (Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali) stabilisce che “In considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali”.

VISTO l’art 11, comma 2 della legge 219/05 che, in attuazione dei principi generali sanciti al citato comma 1), stabilisce che a livello regionale e “viene definito annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale ed interregionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari” e “sono attivati programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria”;

VISTA l’articolo 6, comma 1, lettera c) della citata legge n. 219/05, che stabilisce che “...con uno o più accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima legge...";

VISTO l'Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali";

RICHIAMATO il decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 con il quale è stato recepito il citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 ed è stato istituito, presso l'Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti, il Centro Regionale Sangue – Servizio Trasfusionale Territoriale, quale struttura trasfusionale a valenza regionale con sede presso il P.O. di Vasto;

DATO ATTO che il predetto Centro Regionale Sangue (di seguito denominato CRS) svolge le funzioni previste dal citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, garantendo lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue (CNS) e secondo le direttive da esso assunte;

DATO ATTO che al punto 6.1 dell'allegato A) del citato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 è stato stabilito che "...Ogni anno, con modalità e tempi da condividere con il Centro Nazionale Sangue, il CRS definisce il programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue riconosciute a livello regionale e con i rappresentanti dei professionisti e delle direzioni delle aziende presso cui operano le strutture trasfusionali...";

RICHIAMATA la Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 64 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006."(Legge europea regionale 2012) ed in particolare l'art. 84 intitolato "Programmazione annuale per l'autosufficienza regionale" che, al comma 1 dispone espressamente che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 219/2005 ed in base alle indicazioni fornite dal CRS, la Giunta regionale definisce "il programma annuale di autosufficienza regionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari";

RICHIAMATO altresì il Decreto del Commissario ad Acta n. 77 del 18 luglio 2016 con il quale è stato recepito l'Accordo Stato/Regioni Rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016 recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato/Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";

VISTE

- la DGR n. 107 del 14 marzo 2017 recante all'oggetto "Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)";
- la DGR n. 155 del 06/04/2017 recante all'oggetto "Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19";
- la DGR n. 885 del 31/12/2020 con la quale sono state prorogate le citate Convenzioni tra Regione Abruzzo, Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana della Croce Rossa

(CRI), fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)", in corso di recepimento da parte della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO l'Accordo Rep. atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni Rep atti 168/CSR del 20 ottobre 2015 in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, in corso di recepimento da parte della Regione Abruzzo;

VISTA la nota del Centro Regionale Sangue prot. n.169/CRS del 31 dicembre 2021 – acquisita agli atti del Dipartimento Sanità DPF in data 11 gennaio 2022 con prot. RA/0010074/22 – (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto) con cui vengono inviati i documenti predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, di seguito indicati:

- "Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2022" (**allegato A** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.169/CRS del 31 dicembre 2021;
- "Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta" (**allegato B** – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.169/CRS del 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, obiettivo prioritario del Sistema Trasfusionale è garantire l'autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati per le strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la donazione volontaria e non remunerata, con il contributo fondamentale delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue. L'autosufficienza di sangue costituisce un adempimento regionale obbligatorio, ai fini dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA e, pertanto, sottoposto ad azione di monitoraggio attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che, ai fini dell'obiettivo dell'autosufficienza nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza con l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale, delineatosi a seguito dei decreti attuativi della legge n. 219/2005, è stato emanato, con decreto 2 dicembre 2016, il primo Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, con il quale nello stabilire gli obiettivi strategici da perseguire nel quinquennio 2016-2020, tutt'ora vigente, è stato previsto che questi fossero declinati annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni singola regione o provincia autonoma nell'ambito del Programma di autosufficienza nazionale di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 219 del 2005 e sottoposti a monitoraggio, sulla base degli indicatori previsti, da parte del Centro nazionale medesimo;

PRESO ATTO che - sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Nazionale Sangue e dalle strutture regionali di coordinamento - il predetto Programma di Autosufficienza Nazionale attraverso la valutazione dei consumi e di fabbisogni, definisce i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative, i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari (L. 219/2005, art. 14, comma 2);

RICHIAMATO il decreto ministeriale 27 luglio 2021 sul “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2021”, in attuazione dell’articolo 14, comma 2, della legge 219/2005, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue (GU Serie Generale n.232 del 28 settembre 2021);

RICHIAMATA la DGR 660 del 22.10.2021 recante “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2022-2024”;

DATO ATTO che gli indirizzi per la redazione dei Piani Strategici delle Aziende Sanitarie in materia di attività trasfusionali prevedono, tra l’altro, espressamente che “...*Le Aziende Sanitarie debbono prevedere per il triennio 2022/24 interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale annuale per l'autosufficienza di emocomponenti e farmaci plasmaderivati e incrementare la produzione di plasma destinato alla produzione di MPD in conto lavoro, al fine di ridurre la spesa farmaceutica per l'acquisto di medicinali plasmaderivati dal libero mercato...*”;

RICHIAMATO altresì il Decreto 12 marzo 2019 del Ministero della salute recante “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” entrato in vigore il 1^o gennaio 2020;

DATO ATTO che:

- il sistema di garanzia di cui al citato Decreto si articola attraverso un insieme di indicatori relativi ai tre macro-livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera), ai singoli LEA ad essi afferenti e ai percorsi diagnostico- terapeutico assistenziali che riguardano più livelli di assistenza;
- relativamente alle Attività trasfusionali viene genericamente indicata l’autosufficienza emocomponenti driver - globuli rossi, GR e autosufficienza di emoderivati - immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina, che verrà misurata attraverso indicatori (a rotazione) da definire che misurano sia la capacità di garantire i prodotti “drivers” (globuli rossi) e il plasma da destinare alla lavorazione industriale adeguata a garantire la produzione di farmaci plasmaderivati rispondenti ai fabbisogni effettivi, che l’ottimizzazione dell’impiego della risorsa sangue, con riduzione del ricorso alla trasfusione allogenica e all’autotrasfusione, come misure del grado di implementazione di programmi di Patient Blood Management (PBM) e gestione scorte di emocomponenti.

RITENUTO al fine di perseguire a livello regionale e aziendale l’obiettivo del raggiungimento dell’autosufficienza del sangue e degli emoderivati, di dover approvare i documenti predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, recanti:

- “Programma per l’autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2021” (allegato A– parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.169/CRS del 31 dicembre 2021);
- “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta” (allegato B – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.169/CRS del 31 dicembre 2021);

DATO ATTO che il Programma per l’autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2022 è strutturato come di seguito:

1. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA GLOBULI ROSSI – ANNO 2022

- 1.1. Trend generale autosufficienza globuli rossi nella Regione Abruzzo
- 1.2. Programma Autosufficienza globuli rossi anno 2021: verifica obiettivi programmati
- 1.3. Programmazione autosufficienza globuli rossi: anno 2022
- 1.4. Monitoraggio degli obiettivi di programmazione: anno 2022
- 1.5. Stima valorizzazione economica della produzione di globuli rossi e delle compensazioni anno 2021
- 1.6. Valorizzazione economica programmazione produzione di globuli rossi e delle compensazioni extra regionale anno 2022

2. PROGRAMMAZIONE AUTOSUFFICIENZA PLASMA E MEDICINALI PLASMADERIVATI (MPD) – ANNO 2022

- 2.1. Domanda regionale dei principali MPD e plasma per uso clinico

- 2.2. Obiettivi produzione plasma uso industriale 2021: dati del monitoraggio
- 2.3. Programmazione produzione plasma uso industriale: anno 2022
- 2.4. Monitoraggio obiettivi della produzione plasma uso industriale: programmazione anno 2022
- 2.5. Piano di distribuzione dei farmaci plasmaderivati prodotti in “conto lavorazione”: anno 2022
- 2.6. Valorizzazione economica della produzione programmata di plasma per uso industriale: anno 2022
- 2.7. Valorizzazione economica produzione e distribuzione programmata di MPD in “conto lavorazione”: anno 2022
- 2.8. Vantaggi economici derivanti dall'applicazione della nuova convenzione
- 2.9. Considerazioni in merito all'appropriatezza dell'utilizzo clinico dei MPD

DATO ATTO altresì che il Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2022 esplicita e definisce quanto di seguito:

- 1) Programmazione delle attività di donazione e raccolta;
- 2) Definizione obiettivi di programmazione economico-finanziaria;
- 3) Programmazione delle attività delle Associazioni e criteri di utilizzo delle risorse assegnate;
- 4) Attività di monitoraggio trimestrale del documento di programmazione;
- 5) Attività di controllo;
- 6) Modifiche del documento di programmazione;

PRECISATO che in ogni caso gli obiettivi di raccolta, produzione e consumo di emocomponenti e farmaci plasmaderivati programmati per l'anno 2022 potrebbero subire variazioni infra-annuali non prevedibili in ragione dell'evoluzione e dell'impatto della Pandemia COVID 19 e che in tal caso potranno essere rimodulati sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio del primo semestre 2022 con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sanità, su proposta del Direttore del Centro Regionale Sangue;

PRECISATO che gli interventi organizzativi prioritari e le azioni di miglioramento che le Aziende Sanitarie ed i Servizi Trasfusionali, con il coordinamento del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità e del Centro Regionale Sangue, dovranno garantire al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza previsti dal Programma per l'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2021 sono i seguenti:

- Recepimento e attuazione a livello aziendale delle Convenzioni stipulate dalla Regione Abruzzo con le Organizzazioni di donatori di sangue;
- Miglioramento delle prassi per il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori;
- Riorganizzazione complessiva delle attività di chiamata dei donatori, raccolta, lavorazione e qualificazione biologica nelle strutture trasfusionali e associative, finalizzata a garantire un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori. La riorganizzazione potrà prevedere per il personale dei Servizi Trasfusionali anche la possibilità di turni aggiuntivi pomeridiani e domenicali ed essere sostenuta dall'applicazione di adeguati strumenti di flessibilità e retribuzione integrativa, così come previsti per l'organizzazione del lavoro dalla vigente normativa contrattuale definita a livello nazionale e dalla contrattazione di secondo livello;
- Miglioramento della gestione delle scorte;
- Miglioramento dell'appropriatezza dei consumi di emocomponenti e medicinali plasmaderivati;
- Implementazione dei programmi di PBM (Patient Blood Management);
- Ammodernamento del parco tecnologico;
- Supporto alla funzionalità delle Reti di Medicina trasfusionale ed in particolare dei Poli di lavorazione e qualificazione biologica, attraverso la realizzazione di adeguati sistemi infrastrutturali integrati definiti su base aziendale e regionale (reti e sistemi informatici, programmi di telemedicina, trasporti, etc.);
- Integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

***per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate***

1. di prendere atto della nota del Centro Regionale Sangue prot. n.169/CRS del 31 dicembre 2021– acquisita agli atti del Dipartimento Sanità DPF in data 11 gennaio 2022 con prot. RA/0010074/22– (allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto) con cui, in applicazione dell’art. 64 della L.R. 64/2012, sono stati inviati i documenti di seguito indicati: “Programma per l’autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2022” e “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta”
2. di approvare i documenti di cui al punto precedente, predisposti di concerto con i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e della CRI riconosciute a livello regionale e con i Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie, recanti:
 - ✓ “Programma per l’autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2022” (allegato A – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.169/CRS del 31 dicembre 2021);
 - ✓ “Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività associative e di raccolta” (allegato B – parte integrante e sostanziale della citata nota del Centro Regionale Sangue prot. n.169/CRS del 31 dicembre 2021);
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio competente del Dipartimento Sanità e al Direttore del Centro Regionale Sangue di provvedere, per quanto rispettivamente di competenza, a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’attuazione del presente provvedimento e di svolgere attività di vigilanza in merito al rispetto degli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie, ai Servizi Trasfusionali e alle Organizzazioni di donatori di sangue convenzionate;
4. di dare atto che in ogni caso gli obiettivi di raccolta, produzione e consumo di emocomponenti e farmaci plasmaderivati programmati per l’anno 2022 potrebbero subire variazioni infra-annuali non prevedibili in ragione dell’evoluzione e dell’impatto della Pandemia COVID 19 e che in tal caso potranno essere rimodulati sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio del primo semestre 2022 con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sanità, su proposta del Direttore del Centro Regionale Sangue;
5. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza alle Aziende Sanitarie Locali, al Centro Regionale Sangue, al Centro nazionale Sangue ai direttori dei Servizi Trasfusionali, alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e alla Croce Rossa Italiana;
6. di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO: ASSISTENZA FARMACEUTICA

L' Estensore
Dott. ssa Stefania Melena
Firmato Digitalmente

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
Firmato Digitalmente

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio D'Amario
Firmato Digitalmente

Il Componente la Giunta regionale
Dott.ssa Nicoletta Veri
Firmato Digitalmente

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====